



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Cuneo**

Prot. N. 654-22

**Legge 25 febbraio 2022 n. 15, "Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,  
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"**

Nella G.U. n. 49 del 28 febbraio scorso è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2022 n.15, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.228/2021 (cosiddetto "decreto mille proroghe").

Come noto, il D.L. 30 dicembre 2021 n.288 "Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di...adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature..", dispone che continueranno ad applicarsi fino al **31 dicembre 2022**, le disposizioni in materia giudiziaria già date con il D.L. n.105/2021.

Se la legge di conversione conferma questa disposizione, tuttavia prevede un'importante modifica temporale per quanto segnatamente attiene all'attività giudiziaria penale da svolgersi nei confronti di persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate.

Si rivede, infatti, l'art.16, modificando il comma 1 e inserendo il nuovo comma 1 bis.

Nel testo originario, l'art.16, c.1 stabiliva che

*"1. Le disposizioni di cui..... all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10... del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137...in materia di processo... penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022".*

Il nuovo testo dell'art.16, c.1, invece, prevede che:

*"Le disposizioni di cui.....all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10...del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137... in materia di processo.. penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022".*

La novità consiste nella **soppressione** del richiamo all'applicazione del **comma 4** dell'art.23 D.L. n.137/2020.

Altra novità è l'inserimento del nuovo **comma 1 bis** nell'art.16:

***"1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137..in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".***

L'art.23, comma 4 del D.L. n.137/2020 stabilisce che *"La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e*

*automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, è abrogato”.*

L'espressa abrogazione dell'art.221, c.9 D.L. n.34/2020 significa che la partecipazione a distanza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate è **obbligatoria** e non più condizionata al consenso delle parti e trova applicazione anche quando si debba garantire il principio del contraddittorio, essendo prevista per le udienze.

A fronte delle modifiche normative, pertanto:

1. la partecipazione **obbligatoria** a distanza, ove tecnicamente possibile, delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate a **qualsiasi udienza** troverà applicazione **“fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”** (art.16, c.1 bis D.L. n.288/2021, come modificato dalla legge 28.2.2022 n.15), ossia fino al **31 marzo 2022** (D.L. 24.12.2021 n.221, convertito in legge 18 febbraio 2022 n.11)

2. altrettanto, fino alla data del **31 marzo 2022** resta **obbligatoria** la partecipazione a distanza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate in caso di incumbenti istruttori da svolgere nel corso delle **indagini preliminari** dal pubblico ministero, posto che l'art.23, c.2 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 stabilisce che *“la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4”*

3. a far tempo dal **1° aprile 2022** e fino al **31 dicembre 2022** continuerà ad applicarsi la regola generale per cui le persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate partecipano a distanza a qualsiasi udienza e/o a qualsiasi incumbente istruttorio da eseguirsi nel corso delle dell'indagine preliminare, salva la facoltà delle parti (ad esempio diretto interessato, difensore) di chiedere la partecipazione in presenza.

Quanto all'organizzazione dell'attività giudiziaria resta in vigore il provvedimento organizzativo dato il 10 gennaio 2022 (prot.n.91/22), con le rimodulazioni appena riportate e che qui si richiama, posto che la legge 25 febbraio 2022 n. 15, convertendo il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, non ha introdotto altre modificazioni quanto all'attività giudiziaria di interesse di questo Ufficio.

SSS

Cuneo, 3 marzo 2022.

Il Procuratore  
Onelio Dodero

Si trasmetta ai Magistrati, al personale amministrativo, ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

Si inserisca nel sito web.

Si comunichi:

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino

Al Presidente del Tribunale di Cuneo

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

Al Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano".